



Protocollo: 98586/RI

Rif:

Roma, 20 marzo 2020

Direzione Dogane
Ufficio Accertamento,
riscossione e tutela erariale

Alla Conftrasporto
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma

p.c. All'Ufficio del Direttore

OGGETTO: Differimento tassa di ancoraggio ex art. 92, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Con lettera del 18 marzo 2020 codesta Associazione ha chiesto di conoscere se, in applicazione dell'obiettivo di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID- 19, il pagamento differito della tassa di ancoraggio contabilizzata in conto debito rientri nella deroga disposta dall'art.92, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in base al quale il pagamento dei diritti doganali corrisposti secondo le modalità di cui agli artt. 78 e 79 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che siano in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto legge indicato in oggetto ed il 30 aprile 2020, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazioni di interessi.

Premesso che tale previsione è contemplata nel comma 3 del medesimo articolo, al riguardo considerato che il comma 1 del medesimo

articolo 92, al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, dispone che, per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si rappresenta quanto segue.

Per le somme già confluite, alla data di entrata in vigore del decreto in parola, nei citati conti di debito si applica la proroga disciplinata dal comma 3 del più volte citato art.92; al riguardo la scrivente ha pubblicato in internet un comunicato datato 19 marzo 2020.

Per le attività successive alla data del decreto legge n.18/2020, alle tasse di ancoraggio accertate dalle Capitanerie di Porto nei porti non rientranti nella competenza delle Autorità di Sistema Portuale, per le quali non è prevista la disapplicazione, sarà concessa la proroga alle condizioni sopra indicate.

Il Direttore centrale

Roberta de Robertis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art. 3, c.2 D.Lgs 39/93